

ALLEGATO CON DELIBERA C.C.

N. 35 del 30/5/2012

"B"



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Liverani Manzoni)

COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LIVELLAMENTI AGRICOLI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 35... del 30/05/2012..., divenuta esecutiva ai sensi
di legge in data

ART. 1

1. Si intendono quali "livellamenti agricoli finalizzati al miglioramento fondiario" i movimenti di terra realizzati per il miglioramento della gestione dei fondi agricoli, che non comportino asporto di materiali inerti.
2. Sono altresì da considerarsi livellamenti agricoli i movimenti di terra finalizzati al miglioramento fondiario anche con asportazione di materiale inerte ma che portino ad una effettiva configurazione dei campi più regolare e con pendenza irregolare commisurata alla permeabilità del fondo stesso.

ART. 2

1. Sono soggetti alla Autorizzazione Comunale per i livellamenti:
 - a) i movimenti di terra descritti all'art. 1 comma 1
 - b) i movimenti di terra che interessano anche materiali inerti come descritto all'art. 1 comma 2, se questi siano necessari allo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e se questi vengono utilizzati all'interno dei fondi dell'azienda (comma 1 dell'art. 36 della L.R. 14/98)
2. Sono altresì soggetti a Autorizzazione Comunale per i livellamenti, i lavori di livellamento che comportino l'asporto di materiale dal fondo.
I lavori che comportino l'asporto del materiale dal fondo sono sempre assoggettati anche a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune, ai sensi dell'art. 34 commi 2 e 3 della L.R. 08.08.98 n. 14, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario, con l'indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito.
3. Qualora il quantitativo asportato sia superiore a mc. 500 per ettaro di superficie trattata, l'asporto è soggetto anche ad autorizzazione Provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della Legge Regionale 08.08.98 n. 14.
4. Restano ferme le previsioni e prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 22/1997.

ART. 3

1. L'intervento di livellamento dovrà essere eseguito in maniera uniforme sull'area interessata dai lavori, anche con riferimento ai limiti volumetrici di cui al precedente art. 2, la movimentazione dello strato di terreno non potrà comportare l'esecuzione di buche o avallamenti localizzati rispetto alla quota media del preesistente piano di campagna.
2. Qualora per l'esecuzione delle opere di livellamento fosse necessario l'apporto di materiale, il medesimo non dovrà configurarsi come materiale di risulta da lavorazione di qualsiasi genere, dovrà esserne indicato il luogo di provenienza e il volume movimentato. La suddetta movimentazione è subordinata, per quanto attiene il prelievo all'origine, al rispetto delle normative vigenti e alle regolamentazioni locali, quindi dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante il rispetto delle medesime.
3. Qualora le operazioni di livellamento comportassero trasporti di materiale, dovranno essere preventivamente indicati orari. (da concordare preventivamente con l'ufficio di Polizia Locale) e mezzi di trasporto, nonché gli estremi dell'impresa che effettuerà i lavori e il percorso su strade secondarie nel territorio comunale. In tal caso dovrà essere dichiarato dalla ditta che effettua il trasporto, la compatibilità delle dimensioni dei mezzi e dei carichi rispetto alle caratteristiche della viabilità e dei manufatti stradali.

ART. 4

1. La richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 2 dovrà essere presentata al Comune a carico del proprietario del fondo, allegando la documentazione indicata dalla modulistica predisposta dall'ufficio tecnico, comunque dovrà essere corredata da:
 - a) rilievo topografico planoaltimetrico, redatto da un tecnico abilitato, avente densità non inferiore a punti 25/HA, dal quale si evincano le quote di cui al precedente art. 2 e le caratteristiche geometriche generali del sito e i rapporti con i campi adiacenti; in particolare dovranno essere rappresentati le eventuali discontinuità del terreno e i relativi cambi di pendenza. Il rilievo topografico dovrà contenere almeno due capisaldi, individuati in contraddittorio con il tecnico designato dall'Amministrazione, posti nelle immediate vicinanze del terreno interessato e comunque esterni agli immobili da livellare; di detti capisaldi, posti fra loro in posizione coniugata (ad esempi est/ovest-nord/sud), dovranno essere prodotte monografia e documentazione fotografica atte a rappresentare in modo certo e inequivocabile il piano di paragone su cui è stata assunta la quota. Il rilievo, eseguito con le modalità di cui sopra, dovrà essere predisposto sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico e sarà corredato da relazione tecnica illustrativa delle metodologie utilizzate e della precisione attesa (comunque non inferiore a +/-5 cm);
 - b) progetto esecutivo, da consegnarsi su supporto cartaceo e informatico, riportante:
 - o stato di fatto;
 - o stato di progetto;
 - o sezioni significative riportanti lo sterro e riporto;
 - o computi metrici di sterro e riporto;
 - o sezioni longitudinali e trasversali dei canali di scolo ed eventuali variazioni di quota;
 - o quote del piano di campagna e dei canali di scolo e dei fondi confinanti atti a identificare la posizione altimetrica di questi ultimi;
 - c) relazione tecnica riportante:
 - o effettivo miglioramento fondiario conseguibile con i lavori;
 - o compatibilità dei lavori di progetto con l'assetto freatico locale;
 - o visure catastali rilasciate in data non anteriore a giorni 30 dalla data di presentazione della richiesta;
 - o estratto di mappa catastale, estratto P.G.T. e fotogrammetrico riportanti la viabilità minore (strade vicinali) interessata dall'intervento
 - o estremi dell'eventuali Piano di utilizzazione Agronomica in atto, riguardante l'area interessata;
 - d) dichiarazioni, documenti e informazioni di cui all'art. 3 commi 2 e 3
 - e) relazione Tecnico-Agronomica, redatta da un Tecnico abilitato iscritto ai relativi ordini professionali quali Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Periti Agrari, Collegio degli Agrotecnici, riportante:
 - o inquadramento generale agronomico, tipo di coltura in atto e futura, valutazione pedo-agronomica della zona, tipo di sistemazione idraulico-agraria adottata e sistema di irrigazione;
 - o supporto fotografico del sito oggetto di interventi, in assenza di colture o con coltura in atto, che renda comunque possibile l'analisi dell'intervento;
 - o motivazioni tecnico-agronomiche dell'intervento, ottimizzazioni e risparmi nell'attività irrigua;
 - f) la garanzia fideiussoria di importo pari al 6% del valore di agricolo medio determinato dall'Agenzia del Territorio riferito al mq. di superficie interessata.

L'importo minimo della medesima sarà pari a Euro 20.000 (ventimila) e dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- Estremi ed oggetto del contratto: la tipologia e l'ubicazione degli interventi unitamente agli estremi del provvedimento comunale;
- Garanzia richiesta: mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Comune con autorizzazione N. ____ del _____, al Regolamento per l'esecuzione dei livellamenti agricoli, approvato con delibera di C.C. n.del; intervento sostitutivo dell'Amministrazione; sanzioni; rilievi da porre a carico del richiedente;
- Durata prevista delle operazioni;
- La Compagnia assicuratrice dovrà costituirsi fideiussore a favore dell'Ente Garantito, nell'interesse del Contraente (impresa), sino a concorrenza della somma massima assicurata di €.....per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri specificatamente indicati nella causale;
- In caso di necessità di prolungare il periodo di copertura e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti per lo svincolo, esso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito;
- L'impresa si impegna a presentare all'Ente le eventuali quietanze di rinnovo di polizza in caso di prolungamento del periodo di copertura;
- Il pagamento delle somme dovute in base alla polizza, sarà effettuato dalla Compagnia Assicuratrice entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, senza ulteriori formalità;
- La copertura assicurativa decorrerà dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo sino a 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dichiarata dal richiedente. Entro tale data l'Ente provvederà alla verifica dell'ottemperanza degli obblighi assunti, comunque il termine di scadenza sarà automaticamente prorogato sino all'emissione di nulla osta allo svincolo da parte dell'Ente garantito.

g) Pagamento dei diritti di segreteria e sopralluogo e verifica, stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

h) parere in base al tipo di vincolo;

i) qualora l'intervento venisse eseguito per migliorare l'irrigazione, dovrà essere prodotta documentazione idonea a dimostrare l'effettivo miglioramento delle condizioni irrigue e la disponibilità delle acque per scopi irrigui.

ART. 5

1. L'inizio dei lavori dovrà essere indicato nell'autorizzazione. Al settore Polizia Locale dovranno essere comunicati i giorni e gli orari delle attività di asporto, all'esterno dei fondi, dei materiali nonché la data di ultimazione delle operazioni di livellamento, giorni ed orari dovranno essere concordati con l'ufficio di Polizia Locale e preferibilmente dalle ore 7 alle 19 dei giorni feriali(dal lunedì al venerdì);

2. Dieci giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà, a cura del titolare dell'autorizzazione comunale, essere richiesto un sopralluogo per effettuare le misurazioni preliminari in contraddittorio con il tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, a spese del richiedente;

3 Qualora gli interessati non si presentassero, si provvederà all'esecuzione d'ufficio con l'assistenza di due testimoni previa diffida.

ART. 6

1. Entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, l'Ufficio Tecnico provvederà ad effettuare il sopralluogo in contraddittorio, a spese del richiedente, al fine di verificare la conformità dei lavori eseguiti a quanto dichiarato nella documentazione presentata.
2. L'importo delle spese di verifica verrà stabilito con deliberazione di Giunta Comunale
3. Qualora gli interessati non si presentassero, si provvederà all'esecuzione d'ufficio con l'assistenza di due testimoni previa diffida.
4. eseguiti positivamente i controlli previsti, si provvederà allo svincolo della garanzia.

ART. 7

1. L'inottemperanza delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Comunale e nel presente Regolamento, fatte salve le ulteriori e diverse sanzioni previste dalle vigenti normative, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni a carico del richiedente e dell'esecutore, ciascuno per l'ammontare evidenziato:

- a) asporto e/o riporto di materiale non autorizzato € 5.000,00 (cinquemila)
- b) maggiore abbassamento della quota di scavo rispetto a quanto autorizzato € 50,00 (cinquanta) per ogni mc. in più di abbassamento, calcolato come valore medio riferito all'area interessata dall'intervento
- c) esecuzione di buche o interventi di scavo localizzati in difformità a quanto autorizzato, €50,00 (cinquanta) per ogni mc. di materiale rimosso rispetto alle quote originarie
- d) livellamenti non autorizzati, fino ad € 25.000,00 (venticinquemila) in relazione all'entità dell'intervento
- e) mancato o incompleto rispetto della procedura di cui all'art. 3 commi 2 e 3, € 2.500,00 (duemilacinquecento)
- f) mancato rispetto della procedura di cui all'art. 5, € 5.000,00 (cinquemila)

2. Le suddette sanzioni possono essere cumulative.

3. La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Nel caso in cui gli interessati risultassero irreperibili o non provvedessero al pagamento delle sanzioni, il Comune avrà la facoltà di riscuotere la polizza fideiussoria per l'importo equivalente.

4. La stessa procedura potrà essere applicata per:

- a) il risarcimento di danni alla cosa pubblica o all'ambiente;
- b) la rimessa in pristino di manufatti o infrastrutture viarie eventualmente danneggiate dal transito di mezzi utilizzati per i lavori;
- c) la rimessa in pristino dei luoghi, per necessità ambientali, in caso di interventi particolarmente degradanti, previa diffida ad intervenire;
- d) il pagamento delle spese di rilievo, di verifica e di carotaggio sono poste a carico del richiedente.

ART. 8

1. L'Ufficio di Polizia Locale è competente per la vigilanza sul territorio per il rispetto del presente Regolamento, nonché per il procedimento sanzionatorio.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale è competente per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni, nonché per le funzioni di supporto e individuazione della tipologia dell'intervento, all'ufficio di Polizia Locale per l'espletamento delle funzioni ad Esso assegnate.

